

CAMERA DEI DEPUTATI N. 112

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENOTTI, BIASUTTI, BERZANTI, FARINET, BADINI CONFALONIERI,
VIALE, CHIARAMELLO, RAPELLI, DRIUSSI**

Annunziata il 24 agosto 1953

Aumento del contributo di cura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura numerosi colleghi si erano preoccupati di migliorare il finanziamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e a questo scopo avevano presentato due diverse proposte di legge:

la prima (n. 2756) di iniziativa del collega onorevole Leonetti e altri — annunziata il 6 giugno 1952 — che aveva per oggetto la pura e semplice « Modifica dell'aliquota dell'imposta di soggiorno »;

la seconda (n. 2856) di iniziativa del collega onorevole Liguori e altri — annunziata il 18 luglio 1952 — che aveva oggetto più ampio perché proponeva « modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno e il credito alberghiero ».

Nessuna delle due proposte di legge ha potuto purtroppo essere approvata prima dello scioglimento del Parlamento e pertanto è opportuno, e anzi necessario, riproporre subito la discussione del loro oggetto all'inizio di questa nuova legislatura perché il problema è sempre vivo ed attuale, come risulta anche da recenti deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Associazione delle aziende autonome, interprete dei bisogni e dei desideri delle singole associate.

* * *

Com'è noto le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo provvedono ai propri bisogni mediante le tre seguenti fonti di entrata:

1°) l'imposta di soggiorno (legge 11 dicembre 1910, n. 863, e successive modificazioni);

2°) il contributo di cura (regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni);

3°) il contributo sugli spettacoli cinematografici (legge 29 dicembre 1949, n. 958).

La presente proposta di legge limita la sua efficacia alla seconda delle tre fonti per raggiungere lo scopo di eliminare le continue contestazioni che insorgono sulla interpretazione e sulla portata dell'applicazione e pagamento del contributo di cura, mentre allo scopo di adeguare l'imposta di soggiorno all'odierno costo dei servizi si presenterà altra proposta di legge.

Non sembra invece opportuno proporre ora modifiche in ordine alla terza fonte di entrata, perché la ripartizione della quota sugli spettacoli cinematografici spettante alle aziende è tuttora in fase di attuazione e se ne ignora la consistenza.

* * *

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone:

1°) una più esatta denominazione del contributo;

2°) una più esatta dizione ai fini della corresponsione del contributo;

3°) un aumento dell'addizionale (dall'1 per cento al 3 per cento reso necessario da recenti contrazioni).

A) DENOMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Nella legislazione vigente, il nome del tributo è di « contributo speciale di cura », in quanto nell'articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, si parla di imposta di cura e di contributo speciale di cura. Poiché il nome dell'imposta di cura è variato in imposta di soggiorno, così viene a cessare ogni possibilità di confusione tra i due tributi e si rende superflua la qualifica di contributo *speciale* di cura. Nella proposta di modifica si è ritenuto quindi di dover definire il tributo stesso con la semplice formula « Contributo di cura ».

B) CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, successivamente modificato dall'articolo 16 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, pone il contributo di cura a carico di coloro che « traggono *particolari* vantaggi economici » dall'esistenza della stazione di cura, soggiorno e turismo.

La predetta dizione ha fatto e fa nascere continue contestazioni sulla interpretazione e sulla portata dei *particolari* vantaggi economici. Al riguardo è da rilevare che tutti indistintamente coloro che esercitano industrie, commerci, arti e professioni in una stazione di cura, soggiorno e turismo, traggono indubbiamente vantaggio economico dall'esistenza della stessa.

Lo traggono in conseguenza del maggior movimento di circolante apportato dall'afflusso dei forestieri, dal poter fruire di servizi pubblici (ferroviari, postali, telegrafici, sanitari, ecc.) indubbiamente meglio attrezzati ed organizzati in confronto di un centro di popolazione uguale. Lo traggono, infine, per riverbero della pubblicità e della propaganda effettuata a favore della stazione di cura, soggiorno e turismo. È apparsa quindi la

opportunità di estendere il contributo di cura a carico di tutti i contribuenti, mantenendone integro il principio vigente che trattasi di « addizionale fissa » per qualunque categoria di contribuente.

C) AUMENTO DELL'ADDIZIONALE.

Per effetto della recente attuazione della legge sulla perequazione tributaria, i redditi colpiti dalla ricchezza mobile in categoria B e C-1 sono stati abbattuti alla base per la quota ritenuta come minimo indispensabile alle necessità della vita. Tale quota è attualmente di lire 240.000 e potrebbe essere migliorata in avvenire. Di conseguenza, il gettito del contributo di cura è venuto a contrarsi sensibilmente, specie in quei centri di relativa importanza demografica nei quali la gran parte dei contribuenti è formata da piccoli commercianti, da artigiani e da professionisti. Per assicurare quindi lo stesso gettito degli anni precedenti viene chiesta una maggiorazione della misura attuale (1 per cento), maggiorazione che si suggerisce al 3 per cento, non ostante le richieste avanzate da numerose Aziende per un aumento al 5 per cento.

In sede di modifica alla misura dell'addizionale, si è ritenuto di fare netta distinzione fra l'addizionale applicabile all'imposta Icap (industrie, commerci, arti e professioni) e quella applicabile all'imposta di patente. Ciò, allo scopo di evitare la evidente sperequazione che, in caso contrario, deriverebbe a danno dei piccoli contribuenti.

La proposta modifica della misura contiene un'aggiunta e cioè consente l'applicazione del contributo di cura nei casi in cui il contribuente risultasse non tassato agli effetti dell'Icap e della imposta di patente o esente dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali. Praticamente trattasi di quei contribuenti i quali associano alle proprie funzioni di assistenza, beneficenza o previdenza sociale, anche attività di carattere mondano, attraverso esercizi pubblici per i quali sono chiamati ad assolvere l'imposta di licenza. E poiché in tali casi i contribuenti predetti si allontanano dagli intenti istitutivi, esentati da imposta, per entrare nella comune categoria degli esercenti, così non si vede ragione perché essi, pagando l'imposta di licenza, non debbano altresì pagare il contributo di cura a beneficio dell'Azienda autonoma la quale, attraverso le proprie manifestazioni, concorre a favorire l'andamento degli esercizi pubblici dagli stessi condotti.

* * *

Come con l'articolo 1 si è avuto cura di precisare meglio la denominazione del contributo e la sua applicazione, così con l'articolo 2 si intende agevolare la riscossione.

Infatti per quanto riguarda la compilazione dei ruoli e la pubblicazione degli stessi, si è voluto consacrare il carattere specifico di addizionale del contributo di cura ed eliminare ogni possibilità di contenzioso. È evidente che il contribuente può tutelare i propri diritti in sede di contestazione sull'imposta principale a cui l'addizionale si riferisce e perciò sarebbe errato il consentire altre contestazioni per la parte addizionale.

Circa la riscossione è stato precisato il carattere di partita di giro e l'automatico versamento all'Azienda autonoma, allo scopo

di prevenire che un eventuale dissidio fra comune e Azienda autonoma procuri un ingiusto disagio finanziario a quest'ultima. Infine per quanto riguarda i privilegi, si è creduto opportuno di estendere al contributo di cura i privilegi già ammessi per legge nei riguardi dell'Icap, che è la base fondamentale del tributo addizionale in oggetto.

* * *

Se la presente proposta di legge sarà approvata, le Aziende autonome ne trarranno un discreto gettito finanziario che si tramuterà in un miglioramento di servizi, cioè in ulteriore favore per l'incremento del turismo a tutto vantaggio dell'economia generale della Nazione e anche per quest'ultimo motivo confidiamo nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1954 il contributo di cura è dovuto da tutti coloro che esercitano industrie, commerci, arti e professioni nei comuni ove è istituita una azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo. Il contributo è corrisposto come addizionale:

- a) del 3 per cento del reddito tassato agli effetti della imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni;
- b) del 0.50 per cento dell'imponibile tassato agli effetti della imposta di patente;
- c) del 3 per cento dell'imponibile tassato agli effetti della imposta di licenza per coloro che risultino non tassati dalle imposte comunali di cui alle precedenti lettere a) e b) od esenti, anche in virtù di leggi speciali, dalla imposta di ricchezza mobile.

Alla compilazione dei ruoli del contributo di cura provvede la Giunta municipale nei modi e nei termini indicati dagli articoli 267 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'applicazione del contributo la pubblicazione di cui al secondo comma dell'articolo 277 del testo unico citato, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ».

ART. 2.

Il contributo di cura viene riscosso dal comune in partita di giro secondo le norme dell'articolo 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

Per la riscossione del contributo si intendono estesi a favore del comune i privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del Codice civile, nonché il privilegio di cui all'articolo 62 del testo unico 24 agosto 1877, n. 402, e la relativa responsabilità solidale del nuovo esercente, a norma dell'articolo 63 dello stesso testo unico.